

## Distacco in ambito UE: cosa cambia per le imprese

Vincoli più severi per l'impiego in Italia di lavoratori distaccati da aziende di altri paesi dell'Unione Europea: in tal senso interviene il decreto legislativo n.136/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2016 (e già in vigore dal giorno successivo), che recepisce la Direttiva 2014/67/UE in materia di distacchi transnazionali all'interno dell'Unione Europea.

Il provvedimento introduce, in particolare, nuovi obblighi di comunicazione preventiva per le imprese distaccanti con pesanti sanzioni in caso di violazione. Sono previste, inoltre, misure per prevenire e sanzionare le ipotesi di distacco fittizio.

Le nuove disposizioni si applicano alle imprese che prestano servizi, stabilite in un altro Stato Membro, che distacchino uno o più lavoratori in Italia, presso un'altra impresa - anche appartenente allo stesso gruppo - ovvero presso un'altra unità produttiva. Le norme si applicano, inoltre, alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato Membro che inviano i propri lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia.

Per effetto della nuova disciplina al personale distaccato devono essere riconosciute le stesse condizioni di lavoro e di occupazione applicate nel Paese in cui si svolge il distacco. Ciò significa che deve essere garantita la parità di trattamento fra i lavoratori distaccati e lavoratori del Paese ospitante. E ciò con riferimento tassativamente alle seguenti materie: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo, ferie, trattamenti retributivi minimi, limiti alla cessione temporanea di lavoratori, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela della maternità e dei minori, parità di trattamento fra uomo e donna.

Il decreto legislativo n. 136/2016 mira inoltre a rafforzare in maniera incisiva il sistema dei controlli contro gli abusi. Questo rafforzamento avviene in due direzioni: (a) sono potenziati gli strumenti ispettivi e (b) sono previsti nuovi obblighi di comunicazione.

Nel dettaglio, è riconosciuto all'Ispettorato Nazionale del Lavoro il compito di eseguire controlli e ispezioni, ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco.

Inoltre, le nuove disposizioni prevedono che il Ministero del Lavoro e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro esaminino - anche in stretta cooperazione con lo Stato Membro dove abitualmente lavora il dipendente - le caratteristiche del distacco per valutarne la genuinità. A tal fine sono individuati alcuni indicatori da valutare complessivamente, che vanno dalla sede dell'impresa al luogo di assunzione, alla temporaneità delle attività da svolgere nel Paese ospitante, al numero di contratti eseguiti, al regime di rimborsi spese e così via.

Se, all'esito di tali accertamenti, il distacco non risulta autentico, il lavoratore distaccato sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze della società che ne ha utilizzato le prestazioni e quest'ultima, oltre al distaccante, sarà punita con severe sanzioni amministrative.

Con riferimento agli obblighi di comunicazione, la riforma stabilisce che l'azienda distaccante dovrà comunicare il distacco al Ministero del Lavoro entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del distacco e tutte le successive modifiche entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere diverse informazioni, tra cui il numero e le generalità dei lavoratori coinvolti, la data di inizio e fine del distacco e il luogo di svolgimento della prestazione. Inoltre, dovranno essere predisposti, anche in lingua italiana, il contratto di lavoro, i prospetti paga e la documentazione relativa al pagamento delle retribuzioni e dovrà essere designato un referente domiciliato in Italia e incaricato di ricevere e inviare atti e documenti. Anche tali adempimenti, nel caso di violazione, sono naturalmente sanzionati.

Viene istituito presso il Ministero del Lavoro un apposito Osservatorio e vengono individuati i termini operativi per l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). L'Osservatorio avrà accesso ad informazioni

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

#### Milano

**Paola Tradati**  
Tel. +39 02 763741  
ptradati@gop.it

**Alessandra Ferroni**  
Tel. +39 02 763741  
aferroni@gop.it

**Nicola Bonante**  
Tel. +39 02 763741  
nbonante@gop.it

#### Roma

**Matteo Fusillo**  
Tel. +39 06 478751  
mfusillo@gop.it

**Saverio Schiavone**  
Tel. +39 06 478751  
sschiavone@gop.it

**Raffaella Betti Berutto**  
Tel. +39 06 478751  
rbetti@gop.it

**Cristina Capitanio**  
Tel. +39 06 478751  
ccapitanio@gop.it

#### Roma

#### Milano

#### Bologna

#### Padova

#### Torino

#### Abu Dhabi

#### Bruxelles

#### Hong Kong

#### Londra

#### New York

[www.gop.it](http://www.gop.it)

quali il numero, la durata e il luogo dei distacchi in Italia, l'inquadramento dei lavoratori distaccati e la tipologia dei servizi per i quali avviene il distacco.

L'obiettivo della nuova normativa è quello di agevolare la cooperazione tra gli Stati Membri e garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, per contrastare l'abusivismo e tutelare l'autenticità dei distacchi.

Per un ulteriore approfondimento delle predette novità normative è possibile consultare il testo del [decreto legislativo n. 136/2016](#).

#### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.